REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.28/2016

Sentenza pronunciata all'udienza del 19/01/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n.1592/2015 , promossa da:

-RICORRENTE-

contro :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA ,

-CONVENUTA-

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI SERVIZIO PRE-RUOLO



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 3 giugno 2015

, docente della scuola di infanzia con a tempo indeterminato decorrente dal 1° settembre 2011 , ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare il suo diritto alla valutabilità, ai fini della ricostruzione di carriera , del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno in assenza del titolo di specializzazione negli aa.ss. 1996/7 , 1997/8 1998/99 condannare le amministrazioni riconoscere il diritto della resistenti ricorrente ad adottare gli atti necessari e a corrispondere alla ricorrente le differenze stipendiali conseguenti .

Il Ministero convenuto si è costituito , contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto .

Il ricorso è fondato e va accolto .

La tesi del Ministero è che la disposizione all'art.7 della normativa di cui n.124/99 , che prevede esplicitamente validità del servizio diinsegnamento posti di sostegno ai fini della ricostruzione di carriere, abbia natura innovativa.



Il giudicante condivide e richiama la motivazione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 14.5.2015 (est. dott. DeAngelis) , della quale si riporta il passaggio fondamentale:

non può attribuirsi innovativa all'art.7 , comma 2 , della legge n.124 del 1999 , che ha avuto solo lo scopo di recepire la soluzione interpretativa alla giurisprudenza prevalente 1a pervenuta sulla base della disciplina già (cfr. Stato , previgente Cons. di In particolare , anche il quadro 1a valutabilità precedente postulava servizio pre-ruolo prestato posti su sostegno da docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra , pur se il servizio fosse stato prestato in carenza del titolo di specializzazione . Ciò in quanto il titolo di specializzazione previsto per il sostegno non corrisponde a nessuna classe di concorso per l'abilitazione all'insegnamento e non sembra compatibile con l'art.3 del d.1. n.370/70 che considera computabile ai fini giuridici ilservizio non di ruolo sul economici



presupposto che sia stato prestato con possesso del "titolo di studio prescritto". Pertanto , il titolo di specializzazione non requisito aggiuntivo integrava un dalla legge аi del previsto riconoscimento del servizio non di ruolo, quanto piuttosto un requisito richiesto per le particolari attività didattiche previste dall'art.2 , comma 2 , e 7 , comma 2 , della legge n.517 del 1977 al fine di garantire un tipo di preparazione idonea alla prestazione del servizio rivolto ai soggetti portatori di handicap . Di consequenza , all'epoca in cui la docente ha prestato il servizio preruolo , il solo possesso del titolo di studio 1a condizione 1a costituiva per sua riconoscibilità , non potendo rilevare per l'insegnamento in posto di sostegno , , la mancanza della silenzio della norma specializzazione .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

- Il Giudice,
- 1) Dichiara il diritto della ricorrente alla valutabilità, ai fini della ricostruzione di



carriera , del servizio relativo agli anni dal 1996 al 1999 e condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente le relative differenze stipendiali , maggiorate di interessi legali .

- 2)Condanna parte convenuta alle spese di lite , liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 259,00 per esborsi , oltre spese generali , IVA e CPA .
- 3) Fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione .

Bologna , 19 gennaio 2016

IL GIUDICE

(DOTT. FILIPPO PALLADINO)

